

Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento Fanfani 8.1 e dell'articolo aggiuntivo Burani Procaccini 8.01; altrimenti esprimerai parere contrario.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere conforme a quello reso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 8.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Burani Procaccini 8.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Propongo di accantonare l'articolo 8. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprimendo altrimenti parere contrario.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere conforme a quello reso dal relatore.

GIUSEPPE FANFANI. In merito al mio emendamento 9.1, osservo che in altra parte del testo abbiamo inserito il riferimento ad «altre strutture pubbliche o

private», tralasciando l'espressione «comportanti contatti con i minori». Abbiamo già votato in tal senso e credo che vada adottata la stessa formula.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Poiché l'emendamento 9.1 non è votabile per parti separate e tuttavia concordo sull'inserimento delle parole «pubbliche e private», preannuncio la presentazione di un emendamento volto ad aggiungere dopo la parola «strutture» quelle parole, secondo quanto suggerito dall'onorevole Fanfani.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento preannunciato dal relatore introduca una specificazione superflua.

TIZIANA VALPIANA. Mi rifaccio anch'io alla discussione di stamattina su tale questione, perché la *ratio* della Commissione era di tener conto che esistono scuole pubbliche e private. Sono favorevole ad una riformulazione da parte della relatrice in questa dizione.

Penso però che l'avverbio «prevalentemente» di cui alla lettera c) del comma 1 sia indefinito, ma non possa essere sostituito neppure con l'espressione proposta dall'emendamento Fanfani «comportanti contatti con i minori». Infatti, la mamma che va all'ufficio postale con il bimbo ha un contatto.

Prego la relatrice di considerare anche questo aspetto, perché entrambe le formule non sono per me adeguate, anche se c'è la necessità di sottolineare il modo in cui è necessario comportarsi dove ci sono ambienti frequentati dai minori. Penso alle parrocchie: tali strutture non sono frequentate solo da minori, ma di fatto essi le frequentano.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 9.100.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 9.100 del relatore.

(È approvato).

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Il concetto di prevalenza di cui all'articolo 9,

lettera c), consente di avere un riferimento più certo in ambienti dove la presenza dei minori è consistente, rispetto ad altri dove tale presenza esiste ma in misura minore, come i supermercati.

SERGIO COLA. Ritengo che le osservazioni della collega Valpiana siano fondate. Dobbiamo mettere il giudice nella condizione di non dare adito ad interpretazioni contrastanti, per cui farei riferimento a strutture destinate ai minori.

CARLO TAORMINA. In quel modo daremmo prevalenza alla situazione di fatto rispetto a quella istituzionale. Suggerirei quindi l'espressione « strutture destinate alla frequentazione da parte di minori ».

PRESIDENTE. Questa è la vostra proposta. E i campi di *boy scout*? Sono destinati ai minori?

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Credo che la proposta dell'onorevole Taormina sia opposta a quella della collega Valpiana, che rappresentava la necessità di accentuare la caratterizzazione degli ambienti. Se mettiamo quel termine, facciamo riferimento ad un ambiente destinato esclusivamente ai minori e restringiamo la tutela.

SERGIO COLA. Ma eliminiamo la genericità.

CARLO TAORMINA. Ricordo che la pena accessoria, in quanto tale, non può essere legata al contingente.

GIUSEPPE FANFANI. Il riferimento alla destinazione restringe l'ambito di protezione dei minori. La definizione attuale prescinde dalla destinazione istituzionale o d'uso alla quale la struttura è preposta. Se si limita la punibilità della fattispecie al fatto che il reato si leghi a certe strutture, si rischia di dare una tutela minore e si riduce l'ambito protettivo.

ANNA FINOCCHIARO. Condivido il pensiero dell'onorevole Taormina quando

sottolinea che stiamo parlando di pene accessorie, per cui diventa complicato se il giudice esprime una valutazione discrezionale sulla natura dei luoghi.

PRESIDENTE. Ad esempio, il campo di calcio, gli oratori sono realtà che, sebbene non giuridicamente destinate ai minori, lo sono di fatto.

ANNA FINOCCHIARO. È meglio lasciare il testo nella sua formulazione attuale.

NINO MORMINO. Se occorre mantenere una dizione che affidi al giudice la valutazione, tenendo conto della realtà oggettiva della frequentazione dei minori, userei il termine « abitualmente », perché ci può essere una abitudine di frequentazione anche minoritaria, ma significativa, dei minori. Questa formula potrebbe risultare più efficace per la tutela dei minori.

GIUSEPPE FANFANI. In considerazione del dibattito svoltosi, ritiro i miei emendamenti 9.1 e 9.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mazzoni 9.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'articolo 18 e delle proposte emendative ad esso presentate.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Fanfani 18.2 e Mazzoni 18.1.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Fanfani 18.2 e Mazzoni 18.1, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 e delle proposte emendative ad esso riferite.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, invitando l'onorevole Burani Procaccini a trasfondere il contenuto dei suoi articoli aggiuntivi 19.06 e 19.07 in altrettanti ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Burani Procaccini 19.2.

MARIA BURANI PROCACCINI. Volevo ricordare le finalità dell'emendamento 19.2, che sono state segnalate dalla Polizia e dai Carabinieri: introdurre una normativa, simile a quella vigente in Gran Bretagna, che consenta di attivare azioni sotto copertura, anche simulando di essere bambini o minori di diciotto anni, al fine di identificare il soggetto adulto che propone incontri finalizzati ad atti sessuali.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Vorrei ricordare alla collega Burani che già nella discussione della legge n. 269 del 1998 si valutò l'esclusione di una valutazione siffatta dalla norma. Tra l'altro, proprio in riferimento alla valutazione di tale strumento da parte delle Forze di polizia, ho chiesto alla stessa Polizia di Stato una rispondenza dell'emendamento alle loro esigenze e gli stessi operatori hanno negato tale fatto, anche per la responsabilità eccessiva che darebbe loro la norma. L'articolo 14 della legge n. 269 del 1998 fece una scelta diversa, usando indicazioni di copertura finalizzate al problema dei siti in rete.

Mi permetto di insistere con la collega Burani perché ritiri il proprio emendamento.

MARIA BURANI PROCACCINI. Ritiro il mio emendamento 19.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Valpiana 19.1.

TIZIANA VALPIANA. Questo mio emendamento è stato presentato in raccordo all'articolo premissivo 01.01, in cui proponevo di premettere le definizioni « pornografia » e « prostituzione » minorile. Con questo emendamento suggerisco di sostituire la parola « sfruttamento » con la parola « utilizzo », perché la prima dà l'idea di un vantaggio economico, mentre va punito l'utilizzo del bambino a scopo sessuale, a prescindere dal vantaggio economico.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Vorrei fare due riflessioni sull'emendamento della collega Valpiana. La prima riguarda l'articolo premissivo 01.01, che non è stato accolto in sua assenza. Vorrei soltanto evidenziare che per quanto riguarda la pornografia minorile, esiste un protocollo internazionale, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, ratificato e tradotto in legge nel nostro ordinamento, che prevede già un riferimento definitorio al reato di pornografia. Diversamente la collega prevedeva anche una definizione del reato di prostituzione minorile, con riferimento al quale vorrei far osservare che tale definizione già esiste ed è data dal nostro codice penale. Al riguardo abbiamo già discusso circa l'opportunità di eliminare la definizione di utilità economica. Abbiamo modificato la fattispecie penale, sostituendo la parola « sfruttamento » con la parola « utilizzo ». Abbiamo fatto ciò in linea con le considerazioni fatte dall'onorevole Valpiana, poiché l'obiettivo del lucro sfilava la tutela che la disposizione prevedeva.

Qui siamo in un altro contesto. Non stiamo parlando della pornografia, di impiego del minore nella produzione di materiale pornografico, ma di sfruttamento

nel suo complesso, soprattutto facendo riferimento a quell'insieme di norme che sono contenute nella legge n. 269 del 1998 e che reca il titolo « Sfruttamento sessuale dei minori ». Inviterei la collega Valpiana a riflettere sul fatto che, approvando la sua proposta emendativa, nel dettato avremmo la formulazione « utilizzo sessuale », che sul piano stilistico si presta a qualche rilievo.

TIZIANA VALPIANA. Ritiro il mio emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 19. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

CAROLINA LUSSANA. Ritiro gli articoli aggiuntivi da me presentati 19.02, 19.05 e 19.03. Vorrei tuttavia che rimanesse agli atti il mio giudizio sull'esigenza di colmare una lacuna. Infatti nel testo non viene sanzionato il reato di apologia della pedofilia e soprattutto della pedofilia e pedopornografia culturale, ossia di tutte quelle pratiche che portano ad esaltare queste deviazioni, anche attraverso l'utilizzo dello strumento informatico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli identici articoli aggiuntivi Mazzoni 19.01 e Fanfani 19.04.

MARIA BURANI PROCACCINI. Vorrei che si riflettesse su questi due articoli aggiuntivi, che mi sembra vadano nel senso già indicato dalla collega Lussana.

Sono due articoli aggiuntivi meritevoli di attenzione perché parlano di servizi telematici o telefonici, laddove nel testo in esame questi ultimi non sono indicati. Occorre considerare che ormai alcuni tipi di contratto telefonico inseriscono al loro interno dei programmi, per cui, se volessimo approvare una legge non legata al passato ma rivolta al presente e al futuro, dovremmo considerare il discorso dei servizi telefonici.

Ritengo che gli identici articoli aggiuntivi Mazzoni 19.01 e Fanfani 19.04 siano stati presentati avendo ben chiara la realtà.

GIUSEPPE FANFANI. Questi identici articoli aggiuntivi — tra l'altro, ispirati da chi opera nel settore — tendono a punire il fatto che si continui ad operare con i servizi telefonici e telematici diffondendo contenuti pornografici malgrado sia intervenuto un provvedimento sanzionatorio: credo che ciò costituisca quanto meno un motivo di riflessione. Per esempio, cosa succederebbe se questi messaggi venissero continuamente diffusi tramite telefono con le *hot lines*, dopo che sia intervenuto un provvedimento sanzionatorio? L'articolo 528-bis, collocato sistematicamente dopo l'articolo 528 del codice penale, tende a creare un sistema di controllo anche sull'attuazione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi, ritengo che tutto ciò meriterebbe un approfondimento.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, tutto ciò anche per gli adulti?

GIUSEPPE FANFANI. Purtroppo, se collocassimo l'articolo sistematicamente dopo l'articolo 528, riguarderebbe tutti gli spettacoli e le pubblicazioni oscene. Tant'è vero che, quando ho ricevuto la sollecitazione, mi sono posto il problema se la collocazione sistematica fosse accettabile o corretta.

PRESIDENTE. Per esempio, le risulta che le telefonate che vediamo in televisione siano oggetto di procedimenti penali per comunicazioni oscene? Infatti, non si tratta né di scritti né di disegni, peraltro non sono destinate al pubblico ma al singolo, cioè al privato. Il rapporto si instaura nel momento in cui si fa la telefonata perché prima non esiste nulla. La telefonata che si può fare a quel determinato numero, di per sé oggi non rappresenta nessun reato: allora, diventerebbe reato il non disattivare il telefono? Quindi, con un ordine dell'autorità di

disattivare il telefono, se non si disattivasse, si configurerebbe un reato. Oggi l'autorità potrebbe ordinare di interrompere queste comunicazioni?

GIUSEPPE FANFANI. Sì, è ovvio.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Presidente, mi ricollego ad una sua considerazione. Ho formulato un invito al ritiro anche perché gli articoli aggiuntivi parlano della pornografia in senso più esteso e ciò non riguarda la materia oggetto del nostro provvedimento, cioè la pornografia minore. Le riflessioni dei proponenti potrebbero essere meritevoli di attenzione, ma dovrebbero essere portate eventualmente in altra sede, con un ragionamento completo rispetto al fenomeno della pornografia in quanto tale. Inoltre, attraverso questa norma penale — che si configurerebbe come una fattispecie autonoma rispetto all'articolo 528 — si arriverebbe a colpire alcuni soggetti e non altri. Ritengo che anche questa sia una parzialità inconcepibile perché considereremmo coloro che curano trasmissioni telematiche o telefoniche, lasciando fuori dalla riflessione e dalla valutazione di una eventuale perseguibilità altri soggetti che pure operano diffusione e trasmissione di materiale, magari attraverso altri canali.

Ritengo altresì che, per quanto riguarda i servizi telematici, all'interno della formulazione non ci sia una chiara considerazione della modalità con la quale operano gli *Internet service provider*, gli operatori in rete, che non hanno assolutamente la disponibilità concreta del materiale che transita e, addirittura, per legge non hanno nemmeno l'obbligo di verificarlo. Quindi, credo che si richiederebbe un'obbligazione impraticabile per questi soggetti. Per tutte queste ragioni ritengo che si possa giustificare il mio invito al ritiro.

GIUSEPPE FANFANI. Signor presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 19.04.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Mazzoni 19.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MARIA BURANI PROCACCINI. Signor presidente, accolgo l'invito del relatore a ritirare i miei articoli aggiuntivi 19.06 e 19.07 e a presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 e delle proposte emendative ad esso relative.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Valpiana 20.2 e 20.4, Mazzoni 20.7, Fanfani 20.11, Burani Procaccini 20.52, Gamba 20.50, Burani Procaccini 20.53. Comprendo e condivido la preoccupazione insita nell'emendamento Valpiana 20.3; tuttavia, poiché tale proposta emendativa comporta — ricordo che a questo riguardo nel corso della discussione era stato presentato anche un emendamento — impegni di spesa, potrebbe essere ripresentato come ordine del giorno. Invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gamba 20.51, Fanfani 20.10, degli identici emendamenti Mazzoni 20.14 e Fanfani 20.9, nonché degli emendamenti Burani Procaccini 20.54 e Fanfani 20.8. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 20.13. Invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grillini 20.12, il cui contenuto è assorbito dall'emendamento 20.13 del relatore, Cola 20.40, Valpiana 20.5, Cima 20.6 e Burani Procaccini 20.55. Invito infine la collega Valpiana a ritirare il suo emendamento 20.1 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

FRANCO GRILLINI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 20.12.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Valpiana 20.2.

TIZIANA VALPIANA. È sicuramente importante l'istituzione di un centro di contrasto per la pedopornografia ma dobbiamo tener presente che esistono già, soprattutto per quanto riguarda il servizio espletato dalla Polizia postale, istituzioni che se ne occupano. A mio avviso, più che un nuovo centro, avrebbe senso un ufficio di coordinamento. Quindi, se l'incarico venisse assegnato a chi già lo svolge, potrei ritirare i miei emendamenti 20.2 e 20.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Mazzoni 20.7.

MARIA BURANI PROCACCINI. Questo emendamento torna sul concetto di comunicazione elettronica, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentano l'accesso agli utenti di informazioni o prestazioni a pagamento. Il concetto è stato espresso precedentemente, ma, forse, andrebbe puntualizzato maggiormente. Ritengo che anche su tale aspetto sia doverosa un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mazzoni 20.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 20.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Burani Procaccini 20.52

MARIA BURANI PROCACCINI. Nell'articolo in questione è istituito il Centro, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile. Sostituendo la pa-

rola « anche » con le parole « dai cittadini nonché », così come indicato nell'emendamento 20.52, al Centro perverrebbero anche le segnalazioni di privati cittadini.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Onorevole Burani Procaccini, i privati cittadini sono comunque ricompresi.

MARIA BURANI PROCACCINI. Sono ricompresi ma nell'ambito di associazioni perché successivamente l'articolo indica « soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta... » Quindi, si presume che si faccia riferimento ad associazioni e non al privato cittadino, che non può essere impegnato singolarmente nella lotta.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. La sua preoccupazione è corretta, ma trova già risposta nel testo.

GIAN FRANCO ANEDDA. Prego la collega Burani Procaccini di non insistere per la votazione del suo emendamento 20.52 perché « aprire » così chiaramente ai cittadini significherebbe fare di questo Centro il raccoglitore dell'immondezza e delle denunce anonime. Siccome questo Centro avrà un'anagrafe, il nome di una persona potrebbe rimanere marcata per la vita da una segnalazione anche anonima. Se riflettessimo su quello che accade in molti contrasti tra i coniugi, nei quali accuse di pedofilia vengono strumentalizzate ai fini del risultato finale della vicenda giudiziaria di separazione, immaginiamo che cosa potrebbe accadere. Quindi, siccome sono contrario a tutte le segnalazioni, esprimerò un voto contrario all'emendamento.

ANNA FINOCCHIARO. Le segnalazioni devono riguardare i siti non le persone. Inoltre, nell'articolo si dice che il Centro ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, *ergo* anche le segnalazioni di privati.

MARIA BURANI PROCACCINI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 20.52.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Gamba 20.50.

SERGIO COLA. L'emendamento Gamba 20.50 ha per oggetto segnalazioni sul comportamento penitenziario in relazione a soggetti che sono stati condannati per reati commessi con l'uso di Internet. Quindi, rilevo una estraneità di contenuto rispetto al tenore del testo base.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Gamba 20.50, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Burani Procaccini 20.53.

MARIA BURANI PROCACCINI. L'emendamento 20.53 è volto ad aggiungere dopo le parole « Il Centro » le parole: « è composto esclusivamente dal personale appartenente alle Forze di polizia ». Infatti, è vero che l'organo ha sede presso il Ministero dell'interno ma credo che, per motivi di correttezza e segretezza, debba essere formato da Forze di polizia piuttosto che da un pseudoesperto o da un personaggio che possa passare, addirittura, come « infiltrato ».

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Voglio ricordare alla collega Burani Procaccini che la legge n. 269 del 1998 affidò alla Polizia postale e delle telecomunicazioni il compito di curare le attività di contrasto previste dalla legge stessa. Attualmente, la competenza è attribuita a questo specifico servizio della Polizia di Stato. La collega Burani Procaccini parla di personale appartenente alle Forze di polizia, ma la scelta del legislatore avvenuta con legge n. 269 del 1998 fu, invece, di assegnare alla Polizia postale una competenza specifica che non hanno le altre Forze di

polizia, le quali comunque mantengono la competenza di indagine su questi reati; la norma che introduciamo precisa soltanto che devono segnalare al Centro i siti di cui vengono a conoscenza. Quindi, credo che la preoccupazione della collega Burani Procaccini, come quella che aveva prima la collega Valpiana, sia del tutto esclusa dalla previsione stessa, che fa richiamo alla legge n. 269 del 1998.

MARIA BURANI PROCACCINI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 20.53.

TIZIANA VALPIANA. Signor presidente, non posso che ritirare il mio emendamento 20.3, anche perché prevede delle spese per cui ci sarebbero dei pareri negativi. Tuttavia, vorrei ribadire che non esistono le riforme o le leggi a costo zero e, quindi, se al Centro nazionale non dessimo risorse aggiuntive, non ci crederemmo a sufficienza e non sarebbe in grado di lavorare. Infatti, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non c'è aggiunta di risorse umane, di strumenti — che in questo caso sono anche molto costosi — e, quindi, temo che la nostra previsione dei grandi compiti del Centro non si realizzi. Di conseguenza, trasfonderò il contenuto del mio emendamento 20.3 in un ordine del giorno con l'obiettivo che il Centro abbia, comunque, delle risorse perché altrimenti non funzionerebbe.

FRANCESCO BONITO. Preannuncio la mia sottoscrizione dell'ordine del giorno che l'onorevole Valpiana intende a presentare perché con il suo emendamento ha posto una questione fondamentale. Rispetto alla disciplina che stiamo approvando è fuor di dubbio che la questione delle risorse acquista un'importanza essenziale, anche perché soltanto con le risorse possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Comprendo le ragioni politiche che inducono la collega a ritirare il proprio emendamento ma l'ordine del giorno sarà un atto parlamentare di fondamentale importanza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Gamba 20.51.

SERGIO COLA. Ritengo che l'emendamento Gamba 20.51 si possa inserire anche nell'ambito di una norma che sembrerebbe finalizzata solamente a raccogliere informazioni sulla pedopornografia a mezzo Internet. Infatti, tale emendamento propone di aggiungere dopo le parole: « elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete Internet » le parole: « ed alle attività di prevenzione e contrasto della pornografia minorile, realizzate nel territorio nazionale, nonché ai protocolli operativi di prevenzione... » Tutto ciò, a mio avviso, potrebbe avere anche una certa connessione con la rete Internet e, quindi, chiedo dei chiarimenti in merito.

PRESIDENTE. Onorevole Cola, ho l'impressione che, per quanto riguarda i siti, ciò sia già previsto al comma 1, mentre tale emendamento allargherebbe a tutto il fenomeno.

SERGIO COLA. Se ho interpretato bene la volontà dei proponenti, potrebbe essere di ausilio in relazione al fatto specifico.

PRESIDENTE. A mio avviso, tale emendamento si pone sulla stessa linea di quello precedentemente respinto.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Presidente, occorre sempre considerare la disposizione nel contesto della legge n. 269 del 1998 e della specificità dell'attività che svolge il servizio della Polizia postale e delle telecomunicazioni, dedicata all'attività di disamina, di studio, di controllo e di contrasto del fenomeno sulla rete. Quindi, in questo caso andremmo ad attribuire una competenza che amplierebbe quanto previsto dalla legge n. 269 del 1998 e, soprattutto, quanto è nella competenza del servizio stesso.

Oltretutto, stiamo parlando della definizione del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet e non diamo delle definizioni

amplissime. Prima l'onorevole Fanfani proponeva di aggiungere anche le altre reti di comunicazione ma più avanti il testo precisa che il Centro lavora con riferimento alla rete Internet e ad altre reti di comunicazione. Quindi, daremmo una denominazione del Centro con la presunzione di definire attraverso il nome anche tutte le competenze che gli attribuiamo e, ripeto, alcune sono del tutto estranee alla competenza di questo servizio di polizia.

SERGIO COLA. Noi definiamo i compiti, le funzioni e le finalità del Centro. Quindi, penso che sia quanto meno opportuno che chi raccoglie dati e informazioni di reati di pedopornografia commessi a mezzo Internet possa avere anche informazioni sui soggetti.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. La formulazione proposta porterebbe a prevedere come competenza l'attività di prevenzione e contrasto.

SERGIO COLA. Nel testo troviamo « elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia su Internet ». Quindi, il discorso è relativo ad informazioni su dati, che potrebbero essere estremamente utili in relazione all'identificazione dei soggetti.

PRESIDENTE. La disposizione risultante dalla eventuale approvazione dell'emendamento Gamba 20.51 farebbe riferimento a elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete Internet ed alle attività di prevenzione e contrasto della pornografia minorile, realizzati nel territorio nazionale, nonché ai protocolli operativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di recidiva per i reati di cui al comma 1-bis.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Presidente, ribadisco le perplessità precedentemente espresse. Stiamo già prevedendo — ricordo l'intervento del collega Anedda preoccupato dal sovraccarico che può giungere alla Polizia di Stato in materia — che a questo servizio giungano tutte le

segnalazioni che riguardano i siti: questo è il tema sul quale la Polizia di Stato è specificamente competente. Con l'emendamento Gamba 20.51 si attribuiscono alla Polizia di Stato, servizio delle telecomunicazioni, anche altre informazioni.

PRESIDENTE. Il problema è molto più semplice perché, se non prevediamo che queste notizie arrivino al Centro, quest'ultimo non potrà mai darle al Ministero delle pari opportunità.

SERGIO COLA. Nel quadro generale la banca dati sarebbe estremamente utile al fine di verificare i soggetti che si rendono protagonisti più volte di fenomeni anche a prescindere da Internet. Comunque, signor presidente, dopo aver sottoscritto l'emendamento Gamba 20.51, lo ritiro al fine di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

GIUSEPPE FANFANI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 20.10.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli identici emendamenti Mazzoni 20.14 e Fanfani 20.9.

GIUSEPPE FANFANI. Siccome per i fornitori dei servizi resi attraverso la rete Internet esiste l'obbligo di comunicare al Centro, appena ne vengano a conoscenza, le imprese e i soggetti che diffondono materiale pedopornografico, mi sembrava irragionevole consentire la trasmissione di ogni informazione relativa ai contratti soltanto qualora il Centro ne facesse richiesta. Se i fornitori dei servizi scoprono un sito che trasmette immagini pedopornografiche, devono segnalarlo immediatamente al Centro, indicando il nome dell'azienda; ma, allora, tanto vale che gli forniscano immediatamente il complesso delle informazioni. Ritengo che in questo modo si crei una maggiore burocrazia che possa anche impedire una tempestiva attivazione.

PRESIDENTE. Credo che ciò sia fatto per selezionare la quantità di materiale

che il Centro dovrà esaminare, nel senso che, ottenuta la notizia, valuta che cosa o meno esaminare.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Ciò per non far ricadere la responsabilità della valutazione del materiale sui *provider*. Quindi, il materiale viene passato al Centro, quest'ultimo valuta se il materiale stesso — quindi, si assume una responsabilità perché ha le competenze per farlo — sia effettivamente pericoloso o nocivo e, a quel punto, richiede il contratto. Insieme alla relatrice abbiamo fatto questa valutazione con grande responsabilità, confrontandoci con la polizia telematica e con i rappresentanti dei *provider*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Mazzoni 20.14 e Fanfani 20.9, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'esame dell'emendamento Burani Procaccini 20.54.

MARIA BURANI PROCACCINI. Il mio emendamento 20.54 prevede che i fornitori dei servizi conservino per sei mesi il materiale pornografico che acquisiscono e riconoscono dopo averne trasmesso il contenuto al Centro; si tratta di un periodo di tempo considerato giusto dalle Forze di polizia per i *file log* e per il materiale pedopornografico in genere. Ho recepito questa necessità anche nel corso delle audizioni che si sono svolte nella Commissione parlamentare per l'infanzia.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Vorrei invitare la collega a riflettere che in questo caso non stiamo parlando delle Forze di polizia e, quindi, del tempo che ha a disposizione la Polizia postale per trattenere il materiale — tra l'altro, è un tema affrontato e risolto attraverso la legge sulla *privacy* approvata in questa legislatura —, ma dei fornitori dei servizi. Credo che

questo sia un punto fondamentale per le nostre scelte legislative: i *provider* sono esonerati per legge dall'obbligo di conoscere il materiale che viaggia sulla rete e, quindi, non si può chiedere ai fornitori di entrare nel materiale e nel merito. In secondo luogo, la valutazione del materiale pedopornografico non può essere affidato a questi soggetti ma ad un'autorità. Abbiamo già detto quanto sia difficile definire i confini della pedopornografia; pensiamo a che cosa accadrebbe se attribuisimo a dei soggetti privati, che fanno tutt'altro lavoro rispetto al magistrato o al poliziotto che indaga su questa materia, il riconoscimento del materiale pornografico. Stiamo chiedendo loro di fare delle valutazioni che li costringerebbero ad accumulare, ove potessero ma la legge non lo richiede, una mole enorme di materiale, per non trovarsi poi ad essere additati per la responsabilità di aver fatto sfuggire materiale pornografico. Inviterei quindi la collega a considerare questi aspetti che, poi, diventano impraticabili.

MARIA BURANI PROCACCINI. Io parlo dei fornitori di servizi — quindi, dei *server provider* —, i quali devono conservare il materiale per sei mesi senza verificarne la tipologia: quando sono informati che il materiale è sotto osservazione, lo conservano. Nel corso di un'audizione le maggiori associazioni dei *server provider* hanno detto che è possibile conservare per sei mesi i *file log*. Quindi, si tratta di un'opportunità in più che viene recepita dai *provider* e che viene offerta alla Polizia postale per le indagini: tutto ciò è stato chiesto dalla Polizia postale ed è stato ritenuto fattibile dai *server*. Di conseguenza, è vero che non possiamo chiedere nulla ai *server provider* ma si tratta di un'opportunità che la tecnica ci mette a disposizione e che noi possiamo sfruttare.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Abbiamo detto che il *provider* che viene a conoscenza di un sito presunto pedopornografico lo trasmette al Centro. Nel momento in cui il Centro valuta che questo materiale è ne-

gativo, non solo chiede il contratto al *provider* per poter rintracciare chi lo ha immesso nella rete ma lo sequestra. Quindi, questa richiesta mi pare inutile e rispondente ad un'altra esigenza, che si poneva quando non esisteva la Polizia telematica e le associazioni che facevano la lotta alla pedofilia via Internet non avevano possibilità di scaricare e conservare questo materiale perché commettevano un reato. Invece, oggi abbiamo la Polizia telematica, il Centro ed abbiamo definito i rapporti: quindi, non riesco a capire il senso di questo emendamento.

TIZIANA VALPIANA. In realtà, ricordo bene che nel corso delle audizioni svolte nella Commissione per l'infanzia questa è stata una delle richieste principali avanzata dalla Polizia postale. Inoltre, quando abbiamo ascoltato i *provider*, hanno detto che, se fosse stata introdotta una previsione in tal senso, non avrebbero avuto alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Vorrei che riflettessimo sulla formulazione della norma perché, in realtà, il *provider* non trasmette il materiale ma dà notizia; poi, il Centro può richiederlo. Quindi, se nel tempo che intercorre tra dare la notizia e fare la richiesta il materiale va disperso, non c'è la possibilità di raccogliarlo. Chiaramente dare la notizia e dare il materiale, se richiesto, sono due momenti diversi: allora, in questo tempo intermedio il materiale potrebbe andare distrutto.

ANNA FINOCCHIARO. L'emendamento Burani Procaccini 20.54 prevede che i fornitori acquisiscano e riconoscano il materiale pedopornografico; questa previsione non è proponibile perché stiamo ragionando dell'articolo 14-ter che prevede per i fornitori dei servizi esclusivamente l'obbligo di segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese e i soggetti che a qualunque titolo diffondono materiale pornografico. Il fornitore dei servizi non può acquisire e non può riconoscere alcunché. Dopodiché, esiste il problema sottolineato dal presidente, cioè nel

momento del passaggio dell'informazione dal fornitore dei servizi al Centro, all'attività degli organi di Polizia che ricercano il materiale che può costituire reato, la previsione dei tre mesi contenuta nel provvedimento sulla *privacy* è sufficiente o meno? Questa è l'unica questione.

Non è una questione banale perché la fissazione del termine di tre mesi nella legge sulla *privacy* non è stato un capriccio sul quale ci si è imputati. Ricordo che sul tema si accese una discussione e ci fu una valutazione molto approfondita perché i beni in gioco non erano pochissimi. Tra l'altro, si ragionava anche del fatto che le spese di conservazione del materiale telematico per i grossi *server* poteva essere un'attività sopportabile ma per i piccoli diventava troppo onerosa.

FRANCO GRILLINI. Nel corso dell'audizione è stato detto che il materiale si poteva conservare ma sussisteva il problema del pagamento. Infatti, conservare una tale quantità di dati era possibile per un periodo breve, ma non per un periodo lungo, ed occorreva capire a chi competevano tali costi. *I file log* sono la traccia della connessione di una persona e sono utili per capire da dove viene il collegamento. Tramite il numero IP è possibile arrivare alla persona che si è collegata e al posto dove si è collegata. L'Aula ha approvato una mozione su questo tema che raccoglieva il parere del Garante, il quale indicava il tempo citato dalla collega Finocchiaro. È del tutto evidente che i piccoli *provider* non sarebbero assolutamente in grado di accollarsi un onere maggiore. Quindi, da questo punto di vista terrei presente quello che è già stato deciso ed il voto espresso a grandissima maggioranza dall'Assemblea; non possiamo approvare un emendamento che smentisce un voto espresso dall'Aula.

PRESIDENTE. Bisognerebbe sapere che cosa l'Aula ha deliberato rispetto ai tempi. Ricordo che ci fu una polemica perché stabilimmo un termine troppo breve e le Forze di polizia si lamentarono: credo che siamo partiti da tre mesi e siamo passati a sei.

Propongo di accantonare l'emendamento Burani Procaccini 20.54.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'emendamento Fanfani 20.8.

GIUSEPPE FANFANI. Signor presidente, questo emendamento è analogo a quello su cui voleva ritornare la collega relatrice. Leggo la norma: «I fornitori di connettività alla rete Internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad autorizzare gli strumenti di filtraggio». Si dice che, in realtà, la rete Internet non è l'unica di diffusione di dati di questo tipo e, al di là di questa considerazione, ritengo che sia più corretto utilizzare la formula più generale «rete di comunicazione elettronica». Infatti, oggi Internet è la rete alla quale tutti facciamo riferimento, ma domani, quando spero che questa legge sarà ancora in vigore, forse Internet verrà sostituito da un altro sistema di diffusione elettronica, vista la velocità con cui progredisce la tecnica in questo settore.

Quindi, ritengo che sostituire le parole: «rete Internet» con le parole: «reti di comunicazione elettronica» sia il modo più elastico di prevedere il futuro.

FRANCO GRILLINI. Quello di cui si parla nel futuro è la rete *GRID*, che moltiplica per cento e per mille la velocità di trasmissione. In questo settore una nuova tecnologia che rivoluziona il settore viene chiamata tecnologia *killer*. In questo momento non è allo studio una tale tecnologia, mentre è allo studio una tecnologia che migliora sensibilmente la velocità di trasmissione. Quindi, il protocollo della trasmissione è sempre Internet anche se nel futuro cambierà la quantità di dati che potrà passare attraverso la rete in un secondo. Adesso ci sono velocità di 11 megabit, qualcuno arriva a 50 megabit, si parla di 100 megabit con il *vmax*, cioè una rete di diffusione che si basa sul protocollo

vfay (*vfay* a 5 chilometri e *vmax* a 50 chilometri), ma è sempre protocollo Internet (IP).

Si parla di *voice over IP*, ma è sempre uno strumento che riguarda Internet; quindi, la tecnologia del futuro rimane comunque legata ad Internet per quanto se ne sa. Per questo motivo ero molto curioso di capire dal collega Fanfani quali erano queste novità perché non ne sono a conoscenza. Ripeto: tutte le innovazioni che sono in questo momento allo studio nei laboratori di ricerca sono comunque legate al protocollo Internet.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Intervengo solo per ricordare che questo articolo parla specificamente dell'accesso ai siti e dei filtri che devono essere posti per impedirlo; quindi, interessa specificamente Internet, mentre quello precedente parla dei fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica, investe quindi uno spettro molto più ampio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 20. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 20.13 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento Cola 20.40.

SERGIO COLA. Intervengo solo per chiedere chiarimenti in ordine al parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. L'emendamento che ho presentato mi sembra sia pertinente perché prevede l'obbligo di osservare le disposizioni per il contrasto alla pedopornografia *on line* previsto dal Codice di autoregolamentazione Internet e minori e chiede anche che si recepiscano le eventuali integrazioni o modifiche.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. È stato siglato il Codice di autoregolamentazione Internet e minori che ha visto da una parte il Ministero delle comunicazioni e il ministro per l'Innovazione e la tecnologia e dall'altra i rappresentanti delle associazioni e dei soggetti che operano in rete. Il tema che si pone è quello della validità di uno strumento di autoregolamentazione — che è uno strumento presente anche in altri settori come quello televisivo — di cui ci si è dotati al fine di favorire, attraverso l'assunzione di una deontologia e di norme di comportamento che includono anche sanzioni ma che non sono uno strumento legislativo, la possibilità di porre in essere interventi positivi per la salvaguardia dei minori.

Il punto su cui vorrei far riflettere il collega Cola è questo: che cosa accade quando il legislatore decide di assumere dentro la norma legislativa un codice di autoregolamentazione? A mio parere lo snatura, ossia toglie la validità che quello strumento ha in sé; inoltre, non si capisce perché un legislatore che è in grado di legiferare debba assumere all'interno di una legge un codice di autoregolamentazione, assegnandogli una forza e un vigore che comporterebbero, in caso di inadempimento, anche la necessità di prevedere delle sanzioni. Lo strumento — ripeto — risponde ad un'altra esigenza; quindi, non abbiamo motivo di trasformare in legge un codice di autoregolamentazione che risponde a tutt'altro scopo.

MARIA BURANI PROCACCINI. L'osservazione fatta dal collega Cola mi sembra invece molto pertinente. Nella legge sulle comunicazioni, anche a seguito di una risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione per l'infanzia con il beneplacito del ministro delle comunicazioni, il codice di autoregolamentazione per la televisione è diventato articolo di legge (l'articolo 16); quindi, se in base allo stesso criterio applicato alla legge sulle comunicazioni ritengo che l'emendamento Cola debba essere preso in attenta considerazione; non credo infatti che, diventando parte integrante di una legge, il

codice di autoregolamentazione rischi di essere irrigidito.

FRANCO GRILLINI. Condividendo le osservazioni del relatore, desidero far presente sia all'onorevole Cola sia alla collega Burani Procaccini che il Codice di autoregolamentazione è un regolamento tra privati che possono anche decidere di modificarlo. In questo caso, quindi, riconosceremmo forza di legge ad un codice che poi può essere via via modificato da privati. Ripeto: la sostanza di un codice di autoregolamentazione sta nel fatto che può essere cambiato dai privati che l'hanno sottoscritto in relazione alle mutate esigenze che con il passare del tempo si pongono; quindi, mutando i mezzi tecnici dovrà variare anche il codice di autoregolamentazione.

SERGIO COLA. I rilievi fatti dal relatore indubbiamente sono fondati, anche se potrebbero essere superati agevolmente da quanto detto dall'onorevole Burani Procaccini. Comunque dal testo del mio emendamento si deduce chiaramente che il Codice di autoregolamentazione si trasforma in legge, mentre l'unico limite di questa proposta è rappresentato dal fatto che non si prevede l'eventuale sanzione a fronte di una violazione.

In ogni caso ritengo non sia assolutamente peregrino prospettare il problema che potrebbe divenire oggetto di un ordine del giorno. Dico questo perché il Codice di autoregolamentazione va al di là dei divieti già fissati per legge e tratta alcuni aspetti che solo fino ad certo punto possono essere considerati privatistici.

Penso, quindi, che il problema esista e possa essere affrontato attraverso un ordine del giorno. Non mi sembra però assolutamente conferente né giusto sostenere che la questione è totalmente infondata, soprattutto in relazione a questo tipo di materia.

Ritiro, quindi, il mio emendamento 20.40, riservandomi di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Valpiana 20.5.

Onorevole Valpiana, insiste per la votazione del suo emendamento?

TIZIANA VALPIANA. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Valpiana 20.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Cima 20.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Burani Procaccini 20.55.

MARIA BURANI PROCACCINI. Questo emendamento è finalizzato ad acquisire informazioni sulle transazioni attraverso carta di credito finalizzate all'acquisto di materiale pedofilo. Il contratto avviene tra il *provider* e chi cerca di avere un suo accesso in Internet e la transazione viene fatta con carta di credito; quindi, mi sembra sia importante che ci sia un impegno da parte delle associazioni bancarie su questo punto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Burani Procaccini 20.55, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Valpiana 20.1.

TIZIANA VALPIANA. Vorrei sottolineare l'importanza che questi programmi di prevenzione, sostegno e recupero delle vittime di cui l'emendamento 20.1 da me presentato propone il finanziamento; non capisco perché non si sia potuto prevedere nel testo la stessa dizione che è prevista in altre leggi.

Comunque, ritiro l'emendamento, riservandomi di presentare un ordine del giorno di contenuto analogo.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21 ad eccezione degli emendamenti da me presentati 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4 dei quali raccomando l'approvazione.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Il Governo esprime parere conforme a quello reso dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 21.1 del relatore stesso sul quale esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato. Riteniamo infatti che il nome Osservatorio per la prevenzione e la repressione della pedofilia, così come previsto dall'emendamento della relatrice, non risponda ai compiti dell'Osservatorio stesso, nel cui ambito non è compresa la funzione di prevenzione, ma quella di raccogliere e coordinare le informazioni. Suggeriamo pertanto la denominazione Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Sull'emendamento 21.2 del relatore, che recepisce una condizione posta nel parere formulato dalla Commissione lavoro, il Governo esprime parere contrario; infatti, non si comprende perché debba essere previsto il concerto del ministro dell'economia e di quello per l'innovazione e le tecnologie per il decreto che stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il parere del ministro dell'economia è superfluo perché l'osservatorio possiede già una dotazione finanziaria che è stata concordata, mentre per quanto riguarda la realizzazione della banca dati non è necessario riferirsi al ministro dell'innovazione e le tecnologie perché fra le due cose non c'è nesso.

TIZIANA VALPIANA. Ritiro il mio emendamento 21.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 21.1 del relatore.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Il problema posto dal Governo è nominalistico, quindi non mi soffermo a lungo; però, vorrei ricordare che l'Osservatorio si costituisce in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, per migliorare la capacità di svolgere le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale. Vorrei fosse chiaro che le competenze dell'Osservatorio non sono diverse dalla raccolta di dati e di informazioni degli altri ministeri; quindi, non esiste un'attività propria di prevenzione, contrasto e assistenza delle vittime da parte dell'Osservatorio, ma c'è soltanto una attività funzionale alla competenza che la legge n. 269 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ripeto, affinché resti chiaro, che la competenza dell'Osservatorio è quella di acquisire e monitorare i dati delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 21.1 del relatore, come riformulato.

(È approvato).

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 21.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Valpiana 21.6.

TIZIANA VALPIANA. Ritiro questo emendamento, anche se la mia preoccupazione di fondo rimane quella che la lotta alla pedopornografia si stia appesantendo con la creazione di troppi organismi. Credo, quindi, che sarebbe estremamente importante prevedere che l'ufficio della Polizia postale, che ha funzioni operative, svolga il compito di coordinare tutte le attività; temo infatti che la pre-

senza di due centri di coordinamento porterà a ridurre l'azione di contrasto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 21.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 21.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Gamba 21.20, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 21.01 Gamba.

(È respinto).

Passiamo all'esame degli emendamenti Fanfani 4.11, Mazzoni 4.4 e Fanfani 4.10, precedentemente accantonati, e degli emendamenti del relatore 4.100 e 12.100.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Raccogliendo l'approvazione dell'emendamento 4.100 da me presentato, che riformula la norma in modo più chiaro.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4.100 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento Fanfani 4.11. La formulazione del proponente, così com'è posta, fa riferimento non più e soltanto alla cosiddetta pedopornografia virtuale, ma al materiale pornografico in senso lato;

infatti, nell'emendamento si parla solo di questo. In qualche modo, quindi, si reintroduce una questione che avevamo inteso superare attraverso la soppressione della previsione normativa relativa alla cosiddetta pornografia apparente, la cui definizione indefinita potrebbe portare problemi di interpretazione e di applicazione. Nell'ipotesi in cui, così come il proponente prevede, si volesse applicare questa fattispecie solo alla pornografia virtuale avremmo un risultato abnorme perché penalizzeremmo i casi in cui si utilizzino persone che hanno sembianze infantili nella produzione del materiale pornografico cosiddetto virtuale, senza riduzione della pena; quindi, avremmo una sproporzione con riferimento alle sanzioni previste.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Il Governo esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 4.11.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Mazzoni 4.4.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Mazzoni 4.4.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Il Governo esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mazzoni 4.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento Fanfani 4.10.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Fanfani 4.10.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Il Governo esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 4.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'onorevole Lussana ha chiesto la parola sull'emendamento 4.2 del relatore, già approvato in linea di principio.

CAROLINA LUSSANA. Senza rientrare nel merito dell'emendamento su cui tutti abbiamo ampiamente ragionato, vorrei evidenziare la necessità di procedere ad un coordinamento formale del testo al fine di chiarire che il materiale che rappresenta il minore deve rimanere nella disponibilità del minore stesso. A tale fine, bisognerebbe aggiungere un « che » dopo la parola: « materiale » e sostituire la parola: « sua » con le parole: « del minore medesimo ». La formulazione risulterebbe quindi del seguente tenore: « Non è punibile chi produce materiale pornografico (...), quando il materiale che rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, valutata ai sensi dell'articolo (...), con il suo consenso, rimane nella esclusiva disponibilità del minore medesimo e ». Questo onde evitare possibili equivoci.

PRESIDENTE. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Lussana ed avverto che l'emendamento del relatore 4.2, già approvato, in linea di principio, deve essere così inteso: « *Al comma 1, capoverso « articolo 600-quater.2 », primo comma, sostituire le parole:* e detenuto con il suo consenso, *con le seguenti:* con il suo consenso, rimane nella esclusiva disponibilità del minore medesimo e ».

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 12.100 del relatore.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. C'era stata la proposta del Governo di escludere per una serie di reati la possibilità di ricorrere al patteggiamento allargato. A seguito della discussione che si è tenuta in Commissione si è ritenuto di riservare questa esclusione ai reati più gravi, prendendo a riferimento essenzialmente quelli puniti con pene superiori ai tre anni, riguardanti in parte sia i reati di violenza sessuale sia quelli relativi alla pornografia minorile. L'emendamento 12.100 prevede l'esclusione del patteggiamento allargato per le fattispecie che sono punite sopra i 3 anni.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 12.100 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'emendamento Burani Procaccini 20.54, precedentemente accantonato.

Il testo originario della legge sulla *privacy* prevedeva la conservazione per 30 mesi di tutti i dati relativi a qualsiasi tipo di traffico. La legge n. 45 del 2004 non prevede alcun obbligo di conservazione per il traffico Internet, ma solamente per quello telefonico per 24 mesi.

ANNA FINOCCHIARO. Concordo con l'osservazione svolta dal presidente.

MARIA BURANI PROCACCINI. Ritengo che l'emendamento 20.54 sia molto importante e che si potrebbe individuare in tre mesi il tempo di conservazione del